

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 4/2020 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente del Regno Unito riguardante l'approvazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3 (RGPD)

Adottato il 29 gennaio 2020

Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	Valutazione.....	5
2.1	Analisi generale del comitato europeo per la protezione dei dati in merito al progetto di decisione presentato	5
2.2	Elementi principali contenuti nei requisiti per l'accreditamento su cui si concentra la valutazione (articolo 43, paragrafo 2, del RGPD e allegato 1 delle linee guida del comitato europeo per la protezione dei dati) al fine di un esame coerente di quanto segue:.....	6
2.2.1	PREMESSA (sezione 0 del progetto di requisiti aggiuntivi per l'accreditamento)	7
2.2.2	REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO (sezione 4 del progetto di requisiti aggiuntivi per l'accreditamento).....	7
2.2.3	REQUISITI PER LE RISORSE (sezione 6 del progetto di requisiti aggiuntivi per l'accreditamento).....	7
2.2.4	REQUISITI DI PROCESSO, ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2, LETTERE C) E D) (sezione 7 del progetto di requisiti aggiuntivi per l'accreditamento).....	8
3	Conclusioni / raccomandazioni	9
4	Osservazioni finali	10

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 3 - 8, e l'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso il «RGPD»),

visto l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, (in appresso la «direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visti gli articoli 10 e 22 del proprio regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

(1) Il ruolo principale del comitato è di garantire l'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) in tutto lo Spazio economico europeo. In conformità dell'articolo 64, paragrafo 1, del RGPD, il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo intenda approvare i requisiti per l'accREDITAMENTO di organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 43. Il presente parere è quindi finalizzato a stabilire un approccio armonizzato con riguardo ai requisiti che saranno utilizzati da un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati o dall'organismo nazionale di accREDITAMENTO ai fini dell'accREDITAMENTO di un organismo di certificazione. Il RGPD non impone un'unica serie di requisiti per l'accREDITAMENTO, ma promuove la coerenza. Il comitato, nei suoi pareri, si prefigge di raggiungere tale obiettivo, incoraggiando innanzitutto le autorità di controllo a definire i propri requisiti per l'accREDITAMENTO seguendo la struttura di cui all'allegato delle linee guida del comitato stesso relative all'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione e, in secondo luogo, analizzandoli mediante un modello fornito dal comitato che consente l'analisi comparativa dei requisiti (sulla base della norma ISO 17065 e delle linee guida del comitato relative all'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione).

(2) Ai sensi dell'articolo 43 del RGPD, le autorità di controllo competenti adottano requisiti per l'accREDITAMENTO. Esse applicano, tuttavia, il meccanismo di coerenza per creare fiducia nel meccanismo di certificazione stesso, in particolare fissando requisiti di livello elevato.

(3) Sebbene i requisiti per l'accREDITAMENTO siano sottoposti al meccanismo di coerenza, non è necessario che siano identici. Le autorità di controllo competenti godono di un margine di discrezionalità relativamente al contesto nazionale o regionale e dovrebbero tenere conto della legislazione locale. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati non si prefigge di definire un'unica serie di requisiti a livello di UE, quanto piuttosto di evitare significative incongruenze che

⁽¹⁾ Nel presente parere, i riferimenti all'«Unione» sono da intendersi come riferimenti al «SEE».

possono, ad esempio, intaccare la fiducia nell'indipendenza o nelle competenze degli organismi di certificazione accreditati.

(4) Le «Linee guida 4/2018 relative all'accredimento degli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679)» (in appresso le «linee guida») e le «linee guida 1/2018 relative alla certificazione e all'identificazione di criteri di certificazione in conformità degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2016/679» serviranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza.

(5) Se uno Stato membro stabilisce che gli organismi di certificazione devono essere accreditati dall'autorità di controllo, quest'ultima dovrebbe stabilire i requisiti per l'accredimento, compresi, tra gli altri, i requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 2. Rispetto agli obblighi relativi all'accredimento degli organismi di certificazione da parte degli organismi nazionali di accreditamento, l'articolo 43 fornisce minori dettagli in materia di requisiti per l'accredimento nel caso in cui sia l'autorità di controllo stessa a eseguire l'accredimento. Al fine di contribuire a un approccio armonizzato all'accredimento, i requisiti per l'accredimento utilizzati dall'autorità di controllo dovrebbero basarsi sulla norma ISO/IEC 17065 ed essere integrati dai requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il comitato europeo per la protezione dei dati osserva che l'articolo 43, paragrafo 2, lettere da a) ad e), rispecchia e specifica i requisiti di cui alla norma ISO 17065, contribuendo così alla coerenza ⁽²⁾.

(6) Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 3 e 8, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, entro otto settimane a partire dal primo giorno lavorativo dopo la data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno deciso che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo britannica ha presentato al comitato europeo per la protezione dei dati il progetto di requisiti per l'accredimento ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). In seguito a decisione di considerare il fascicolo completo, il progetto è stato trasmesso il 25 ottobre 2019. L'organismo nazionale di accreditamento del Regno Unito, UKAS, accrediterà gli organismi di certificazione preposti a certificare utilizzando i criteri di certificazione conformi al RGPD. Ciò significa che per accreditare gli organismi di certificazione, l'organismo nazionale di accreditamento utilizzerà la norma ISO 17065 nonché i requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo, una volta che questa li avrà approvati, in seguito a parere del comitato relativo al progetto di requisiti.

⁽²⁾ Punto 39 delle linee guida:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationbodies_annex1_it.pdf

2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, data la complessità della questione, la presidente ha deciso di prorogare di ulteriori sei settimane il periodo di adozione iniziale di otto settimane.

2 VALUTAZIONE

2.1 Analisi generale del comitato europeo per la protezione dei dati in merito al progetto di decisione presentato

3. Il presente parere intende valutare i requisiti per l'accreditamento definiti da un'autorità di controllo, in relazione alla norma ISO 17065 o a una serie completa di requisiti, per consentire a un organismo nazionale di accreditamento o a un'autorità di controllo di accreditare, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del RGPD, un organismo di certificazione competente per il rilascio e il rinnovo della certificazione in conformità dell'articolo 42 del RGPD. Ciò non pregiudica i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente. Nel caso specifico, il comitato osserva che l'autorità di controllo britannica ha deciso di affidarsi al proprio organismo nazionale di accreditamento per il rilascio dell'accreditamento, avendo elaborato, in conformità delle linee guida, requisiti aggiuntivi che dovrebbero essere utilizzati da tale organismo al momento del rilascio dell'accreditamento.
4. La presente valutazione dei requisiti aggiuntivi per l'accreditamento dell'autorità di controllo britannica è intesa ad analizzare gli scostamenti (aggiunte o soppressioni) rispetto alle linee guida e, in particolare, all'allegato a queste ultime. Il parere del comitato europeo per la protezione dei dati è inoltre incentrato su tutti gli aspetti che possono influire su un approccio coerente in tema di accreditamento degli organismi di certificazione.
5. Va osservato che le linee guida relative all'accreditamento degli organismi di certificazione intendono aiutare le autorità di controllo a definire i propri requisiti per l'accreditamento. L'allegato delle linee guida di per sé non stabilisce requisiti per l'accreditamento. I requisiti per l'accreditamento degli organismi di certificazione devono pertanto essere definiti dall'autorità di controllo, in modo tale da consentire la loro applicazione pratica e coerente in funzione delle necessità del contesto in cui opera l'autorità di controllo.
6. Il comitato riconosce che, viste le loro competenze, sia opportuno lasciare libertà di manovra agli organismi nazionali di accreditamento nel definire talune disposizioni specifiche nell'ambito dei requisiti applicabili per l'accreditamento. Il comitato ritiene tuttavia necessario evidenziare che, qualora siano stabiliti requisiti aggiuntivi, essi dovrebbero essere definiti in modo tale da consentirne il riesame e l'applicazione secondo principi di praticità e coerenza, ove necessario.
7. Il comitato osserva che le norme ISO, in particolare la norma ISO 17065, sono soggette a diritti di proprietà intellettuale e pertanto nel presente parere non si farà menzione del testo del relativo documento. Il comitato ha quindi deciso di fare riferimento a specifiche sezioni della norma ISO, se necessario, senza tuttavia riprodurre il testo.
8. Il comitato ha, infine, effettuato la propria valutazione conformemente alla struttura prevista nell'allegato 1 delle linee guida. Qualora il presente parere non si esprima su una determinata sezione del progetto di requisiti per l'accreditamento elaborato dall'autorità di controllo britannica, significa che il comitato non ha alcuna osservazione da fare e non chiede all'autorità di controllo britannica di adottare ulteriori misure in merito.

9. Il presente parere non si pronuncia sulle voci presentate dall'autorità di controllo britannica che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del RGPD, come i riferimenti alla legislazione nazionale. Il comitato tuttavia osserva che la legislazione nazionale dovrebbe conformarsi al RGPD, ove previsto.

2.2 Elementi principali contenuti nei requisiti per l'accreditamento su cui si concentra la valutazione (articolo 43, paragrafo 2, del RGPD e allegato 1 delle linee guida del comitato europeo per la protezione dei dati) al fine di un esame coerente di quanto segue:

- a. rispetto di tutti i punti chiave come evidenziati dall'allegato delle linee guida e analisi di qualsiasi scostamento rispetto all'allegato;
- b. indipendenza dell'organismo di certificazione;
- c. conflitti di interessi dell'organismo di certificazione;
- d. competenza dell'organismo di certificazione;
- e. garanzie appropriate per garantire che i criteri di certificazione in materia di RGPD siano adeguatamente applicati dall'organismo di certificazione;
- f. procedure per il rilascio, il riesame periodico e la revoca delle certificazioni in materia di RGPD; e
- g. gestione trasparente dei reclami relativi a violazioni della certificazione.

10. Tenuto conto che:

- a. l'articolo 43, paragrafo 2, del RGPD contiene un elenco di condizioni relative all'accreditamento che un organismo di certificazione deve soddisfare per essere accreditato;
- b. l'articolo 43, paragrafo 3, del RGPD prevede che i requisiti per l'accreditamento degli organismi di certificazione siano approvati dall'autorità di controllo competente;
- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del RGPD sancisce che l'autorità di controllo competente debba definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento degli organismi di certificazione e possa decidere di effettuare lei stessa l'accreditamento degli organismi di certificazione;
- d. l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, prevede che il comitato emetta un parere laddove un'autorità di controllo intenda approvare i requisiti per l'accreditamento di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3;
- e. se l'accreditamento è effettuato dall'organismo nazionale di accreditamento in conformità della norma ISO/IEC 17065/2012, devono essere applicati anche i requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo competente;
- f. l'allegato 1 delle linee guida relative all'accreditamento degli organismi di certificazione delinea i requisiti consigliati che un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati è

tenuta a elaborare e che si applicano durante l'accreditamento di un organismo di certificazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento;

il comitato è del parere che:

2.2.1 PREMESSA (sezione 0 del progetto di requisiti aggiuntivi per l'accreditamento)

11. Il comitato riconosce che gli accordi di collaborazione che disciplinano i rapporti tra un organismo nazionale di accreditamento e la competente autorità di controllo in materia di protezione dei dati non costituiscono in quanto tali un requisito per l'accreditamento degli organismi di certificazione. Per motivi di completezza e trasparenza, il comitato reputa tuttavia che tali accordi di collaborazione, laddove esistano, debbano essere resi pubblici nelle forme ritenute appropriate dall'autorità di controllo.
12. Il comitato prende atto che l'autorità di controllo britannica sta mettendo a punto tali accordi di collaborazione con l'organismo nazionale di accreditamento e che questi accordi, una volta ultimati, saranno messi a disposizione sul sito web dell'autorità di controllo britannica.

2.2.2 REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO (sezione 4 del progetto di requisiti aggiuntivi per l'accreditamento)

13. In riferimento al requisito di responsabilità giuridica (sottosezione 4.1.1), il comitato prende atto del fatto che l'autorità di controllo britannica stabilisce che l'organismo di certificazione da accreditare *dovrebbe essere in grado di fornire prove della conformità, ove necessario durante il processo di accreditamento*, al RGPD e alla legge britannica sulla protezione dei dati del 2018. Per garantire un'adeguata valutazione e attuazione di questo requisito, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a sostituire *«should be able to provide evidence»* (dovrebbe essere in grado di fornire prove) con *«shall provide»* (fornisce prove). Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo britannica di modificare di conseguenza il testo del progetto.
14. Per quanto riguarda l'accordo di certificazione (sottosezione 4.1.2) e, in particolare, il requisito numero 8 (numero 9 nell'allegato), il comitato osserva che l'autorità di controllo britannica ha formulato una nuova redazione di parte del requisito previsto nell'allegato 1 delle linee guida. L'autorità di controllo britannica ha tuttavia ommesso qualsiasi riferimento a [laddove applicabile] *«disciplinino [...] le conseguenze [...] che si ripercuotono sul cliente»*. Il comitato raccomanda quindi all'autorità di controllo britannica di aggiungere la parte mancante del requisito suddetto.
15. In riferimento all'utilizzo di sigilli e marchi di protezione dei dati (sottosezione 4.1.3), il comitato rileva che l'autorità di controllo britannica ha richiesto che una copia *«del sigillo/marchio/logo sia fornita all'ICO ai fini di archiviazione»*. Poiché i sigilli, i marchi e i loghi non sono gestiti soltanto dall'organismo di certificazione, ma anche dal proprietario di uno schema di certificazione, il comitato invita l'autorità di controllo britannica a fare riferimento anche a qualsiasi sigillo, marchio e logo previsti negli schemi di certificazione approvati dall'autorità di controllo britannica.

2.2.3 REQUISITI PER LE RISORSE (sezione 6 del progetto di requisiti aggiuntivi per l'accreditamento)

16. Per quanto riguarda il personale dell'organismo di certificazione (sottosezione 6.1) e, in particolare, il punto 6, il comitato prende nota del fatto che l'autorità di controllo britannica ha previsto che *«al personale responsabile delle decisioni relative alla certificazione è richiesta una significativa esperienza*

professionale nell'identificazione e nell'attuazione delle misure di protezione dei dati». Il comitato ritiene tuttavia che, laddove il personale responsabile delle decisioni relative alla certificazione potrebbe non avere *«una significativa esperienza professionale nell'identificazione e nell'attuazione delle misure di protezione dei dati»*, esso dovrebbe almeno avere la possibilità di ricorrere a soggetti dotati di tale esperienza per adottare una decisione informata. È verosimile che, almeno in una prima fase, non sia diffusa nel settore una significativa esperienza professionale nell'attuazione delle misure in questione. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo britannica a esigere che l'organismo di certificazione definisca e illustri i requisiti di esperienza professionale adeguati allo specifico schema di certificazione.

2.2.4 REQUISITI DI PROCESSO, ARTICOLO 43, PARAGRAFO 2, LETTERE C) E D) (sezione 7 del progetto di requisiti aggiuntivi per l'accreditamento)

17. Per quanto riguarda la sottosezione riguardante gli aspetti generali dei requisiti di processo (sottosezione 7.1) e, in particolare, il paragrafo 4, il comitato prende atto del requisito aggiuntivo che impone a un organismo di accreditamento di garantire che l'organismo di certificazione svolga un'indagine o un audit nei casi in cui la conformità in materia di protezione dei dati sia messa in discussione. Il comitato sa bene che la conformità in materia di protezione dei dati è riferita al titolare della certificazione. Tuttavia, è opportuno precisarlo esplicitamente nei requisiti. Il comitato ritiene inoltre che l'autorità di controllo britannica dovrebbe specificare che tale indagine dovrebbe essere correlata all'ambito di applicazione della certificazione e all'oggetto della valutazione. Il comitato raccomanda quindi all'autorità di controllo britannica di modificare di conseguenza il proprio requisito, indicando chiaramente che la conformità in materia di protezione dei dati è riferita al titolare della certificazione e specificando che l'indagine dovrebbe essere correlata all'ambito di applicazione della certificazione e all'oggetto della valutazione.
18. In riferimento all'applicazione dei requisiti di processo (sottosezione 7.2), il comitato prende atto dell'obbligo che un organismo di certificazione specifichi *«l'eventuale ricorso a responsabili del trattamento e, qualora il richiedente sia un responsabile del trattamento, si dovranno descrivere i suoi compiti e le sue responsabilità, nonché riportare nella domanda il pertinente/i contratto/i tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento.»* Pur riconoscendo che l'autorità di controllo britannica ha utilizzato la formulazione dell'allegato 1, il comitato invita l'autorità suddetta a valutare se in questo caso non sia opportuno includere anche un riferimento ai contitolari del trattamento e ai loro accordi specifici.
19. Per quanto riguarda i metodi di valutazione (sottosezione 7.4), il comitato prende atto del requisito aggiuntivo previsto dall'autorità di controllo britannica, che dispone che, *«oltre a quanto previsto dal punto 7.4.5 della norma ISO 17065, una certificazione esistente riferita allo stesso oggetto di certificazione possa essere presa in considerazione come parte di una nuova valutazione (...)»*. A tal riguardo, il comitato ritiene necessario precisare che, nei casi in cui si tenga conto di una certificazione esistente come parte di una nuova valutazione, anche l'ambito di applicazione di tale certificazione dovrebbe essere valutato in dettaglio per quanto riguarda la sua conformità ai criteri di certificazione pertinenti. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo britannica a chiarire conformemente la formulazione.
20. Relativamente alla frase *«The complete evaluation report or information enabling an evaluation of the previous certification activity and its results can be considered»* (possono essere prese in

considerazione *la relazione di valutazione completa o informazioni tali da consentire una valutazione della precedente attività di certificazione e dei suoi risultati*), il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di sostituire «can» (possono essere) con «shall» (sono), laddove l'organismo di certificazione decida di tenere conto della certificazione esistente. Il comitato ritiene inoltre che sarebbe più chiaro utilizzare semplicemente il termine «certification» (certificazione) piuttosto che «certification activity» (attività di certificazione) e invita l'autorità di controllo britannica a modificare di conseguenza il testo. Il riferimento alla «precedente certificazione» potrebbe inoltre essere fuorviante, poiché non rinvia esplicitamente alla certificazione esistente di cui l'organismo di certificazione intende tenere conto come parte della propria valutazione. Il comitato invita l'autorità di controllo britannica a modificare la formulazione per chiarire che il riferimento suddetto rinvia alla certificazione esistente. Il comitato osserva, infine, che l'organismo di certificazione dovrebbe poter accedere alla relazione di valutazione e a ogni altra informazione pertinente tale da consentire una valutazione dell'attività di certificazione che conduca all'adozione di una decisione informata. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo britannica a chiarire la formulazione in tal senso.

21. Inoltre, nel paragrafo che inizia con *«oltre a quanto previsto dal punto 7.4.6 della norma ISO 17065»*, il comitato ritiene che, dove l'autorità di controllo britannica fa riferimento al «proprio meccanismo di certificazione», fosse in realtà inteso lo «schema di certificazione». Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo britannica di modificare di conseguenza la formulazione.
22. In merito alle modifiche che influenzano la certificazione (sottosezione 7.10) e, in particolare, il quarto punto dell'elenco («decisioni del comitato europeo per la protezione dei dati»), il comitato riconosce che l'autorità di controllo britannica ha utilizzato la formulazione prevista dall'allegato 1. Per garantire tuttavia una chiara comprensione di ciò che si intenda con «decisioni del comitato europeo per la protezione dei dati», il comitato invita l'autorità di controllo britannica a introdurre chiarimenti ulteriori. A titolo esemplificativo, si potrebbe fare riferimento a «documenti adottati dal comitato europeo per la protezione dei dati».

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

23. Il progetto di requisiti per l'accreditamento, presentato dall'autorità di controllo britannica, può condurre a un'applicazione incoerente dell'accreditamento degli organismi di certificazione; occorre quindi introdurre le seguenti modifiche:
24. Per quanto riguarda i «requisiti generali in materia di accreditamento», il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di:
 1. sostituire nella sottosezione 4.1.1. la frase «should be able to provide evidence» (*dovrebbe essere in grado di fornire prove*) con «shall be able to provide evidence» (*fornisce prove*);
 2. inserire nella sottosezione 4.1.2 la parte mancante del requisito per allinearla al testo dell'allegato 1 delle linee guida.
25. Per quanto riguarda i «requisiti di processo», il comitato raccomanda all'autorità di controllo britannica di:
 1. modificare la sottosezione 7.1 al fine di precisare che la conformità in materia di protezione dei dati è riferita al titolare della certificazione e che l'indagine dovrebbe essere correlata all'ambito di applicazione della certificazione e all'oggetto della valutazione;

2. modificare la sottosezione 7.4 sostituendo «can» (*possono essere*) con «shall» (*sono*) e «certification activity» (*attività di certificazione*) con «certification» (*certificazione*);
3. sostituire il riferimento a «meccanismo di certificazione» con «schema di certificazione».

4 OSSERVAZIONI FINALI

26. L'autorità di controllo britannica è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
27. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di elenco di requisiti. Entro lo stesso termine l'autorità di controllo invia il progetto di elenco di requisiti modificato oppure comunica, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)